

N. 5554/2010 R.G.

N. 6072/2010 REP.

Il G.I.,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza che precede;

letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata da parte attrice può essere accolta;

ritenuto fondata, sulla base della documentazione in atti, la domanda di nullità del contratto di assicurazione sulla vita "Sella Personal Life" sottoscritto da Puggina Marino in data 21.9.2009 (doc. 2) per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, comma 2, c.c.;

considerato invero che il valore delle quote del fondo assicurativo, cui è direttamente collegato il valore del capitale da corrispondersi dalla Compagnia di Assicurazione al verificarsi dell'evento assicurato – decesso dell'assicurato –, è a sua volta riferito alla posizione individuale del contraente secondo la scelta, dallo stesso effettuata, della linea di investimento in base alla quale la Compagnia dovrà gestire il fondo;

rilevato che l'art. 6 delle condizioni contrattuali contempla esclusivamente sei linee di investimento disponibili per la scelta del contraente, le sole del resto le cui caratteristiche sono descritte nella nota informativa, di cui il Puggina ha dato atto di ricevuta e presa visione al momento della sottoscrizione del contratto (cfr. sempre doc. 2);

considerato che, viceversa, nella scheda denominata " Proposta di Assicurazione Sella Personal Life" risulta quale linea di investimento prescelta dal contraente – il Puggina appunto – la "Linea Personal", linea di cui non vi è traccia in quelle indicate come "attualmente" disponibili nel precedente art. 6 sopra richiamato, né minimamente descritta al punto C della nota informativa allegata al contratto e parimenti sopra richiamata;

ritenuto pertanto che conseguentemente non risulta determinato né determinabile, sulla base degli elementi desumibili dal contratto, l'oggetto dello stesso, così come definito dall'art. 2 delle condizioni contrattuali e dal punto 7 della proposta di assicurazione sottoscritta dall'attore;

ritenuto quindi sussistente il diritto del Puggina alla restituzione delle somme versate all'atto della stipula del predetto contratto pari inequivocabilmente ad € 1.703.052,89 (cfr. doc.ti 2, 3 e 4);

ritenuto che alla restituzione siano tenute in solido entrambe le convenute nella loro qualità di Compagnia di Assicurazione contraente, la Sella Life Limited, e di gestore del fondo assicurativo in contestazione e materiale detentrica delle somme versate dal Puggina, la Schroders Italy SIM S.p.a. (cfr. doc. 2 proposta di assicurazione Sella Personal Life punti 5 e 6 e doc. 5);

ritenuto pertanto sussistenti i presupposti di cui all'art. 186 ter, comma 1, c.p.c. per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione;

ritenuto parimenti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 642, comma 2, c.p.c. per la concessione della provvisoria esecutività sussistendo il pericolo del grave pregiudizio nel ritardo, in considerazione non solo dell'età avanzata dell'attore, ma anche del comportamento tenuto finora dalle convenute e, in particolare, del rifiuto del tutto immotivato a restituire all'attore quanto meno la somma di € 1.312.581,86, in conseguenza del riscatto del contratto legittimamente esercitato dal Puggina in data 14.11.2009 (doc. 13) ai sensi degli artt. 11 e 14 delle condizioni contrattuali più volte citate

P.Q.M.

visto l'art. 186 ter c.p.c. ingiunge alle società convenute Sella Life Limited, con sede in Irlanda, Dublino 2, Pavillion House, 31/32 Fitzwilliam Square, incorporated in Ireland No 310762, e a Schroders Italy SIM s.p.a., con sede in Milano, Via della Spiga n. 30, di pagare immediatamente a Marino Puggina, in solido tra loro, la somma di € 1.703.052,89, oltre interessi legali dal 9.3.2009 al saldo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi € 5.000,00, di cui € 500,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva.

Avverte le convenute che, ove esse non si costituiscono entro il termine di venti giorni dalla notifica della presente ordinanza, la stessa diverrà definitivamente esecutiva ex art. 647 c.p.c.

✓

Concede i termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissa la nuova udienza del 19.4.2011 ore 9

Si comunichi.

Padova, li 20.11.2010

IL G.I.

(Dott. C. Santinello)

Carlo Santinello



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 23 NOV. 2010

ef-a.

Il Cancelliere

Il Cancelliere C
Santina CONTI

Rilasciata ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 131/86

Rilasciata in forma esecutiva

all'Avv. R. Nevola

nell'interesse di *Luigi Maria*

Padova, li 11/11/2010

Il Cancelliere
Dott. Carlo VIDALE

11 DIC

17 DIC



Il G.I.,
sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza che precede;
ritenuto che l'istanza di revoca, ex art. 177, comma 2, c.p.c., e/o di sospensione della provvisoria esecutività, ex art. 649 c.p.c., dell'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. in data 20-23.11.2010 non può essere accolta;
rilevato innanzitutto che l'atto di citazione è stato regolarmente notificato a Schrodgers Italy Sim s.p.a. in data 19.5.2010 presso la sede legale sita in Milano via della Spiga n. 30 – come confermato nella stessa comparsa di risposta – a mezzo posta e con il rispetto di quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 6, della legge n. 890/82 e successive modificazioni;
considerato invero che pacificamente i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, primo comma, c.p.c. sono stati abbreviati a metà, ex art. 163 bis, comma 2, c.p.c., dal Presidente del Tribunale di Padova con provvedimento in data 20.4.2010 e non limitatamente alla convenuta Sella Life Limited, limitazione che infatti non trova alcun riferimento logico, prima ancora che testuale, nel suddetto provvedimento;
ritenuto in ogni caso che le eccezioni di nullità della citazione per mancato rispetto dei termini di comparizione e mancato avvertimento delle scadenze ex art. 38 c.p.c. sono da ritenersi superate dall'avvenuta costituzione dei convenuti, rispettivamente in data 15.12.2010 e 3.3.2011;
ritenuto invero che, pur apparendo fondato il rilievo in base al quale il decreto del Presidente del Tribunale di Padova sopra citato non può valere anche ai fini della trattazione della causa medesima nel periodo feriale, con conseguente operatività della sospensione dei termini processuali durante il predetto periodo ex art. 3 legge 742/69 e 92 ordinamento giudiziario – attesa la diversità dei relativi presupposti e la mancanza di ogni riferimento nel provvedimento in questione al “grave pregiudizio” che la ritardata trattazione della causa avrebbe potuto produrre alle parti, grave pregiudizio in realtà neppure allegato dall'istante ove è fatta menzione solo ad una “pronta spedizione” ex art. 163 bis, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 1938/90; Cass. n. 689/86; Cass. n. 2896/85; Cass. n. 966/84)-, l'avvenuta costituzione dei convenuti ha comunque sanato le predette nullità con effetto ex tunc senza che sia necessario fissare una nuova udienza nel rispetto dei predetti termini ex art. 164, comma 3, c.p.c.;
rilevato invero che tale ultima norma è dettata e si giustifica al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa al convenuto dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire o il mancato avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c. gli abbia impedito una più adeguata difesa;
ritenuto pertanto che affinché trovi applicazione il meccanismo disciplinato dall'art. 164, comma 3, c.p.c. è necessario che la costituzione del convenuto sia avvenuta tempestivamente, ovvero entro la prima udienza e anteriormente alla dichiarazione di contumacia, dovendosi invece, ove la costituzione avvenga successivamente, nel corso del procedimento di primo grado, trovare applicazione l'art. 294 c.p.c. ai fini della eventuale rimessione in termini;
ritenuto infatti che allorquando la costituzione del convenuto sia avvenuta nel corso del procedimento, e pertanto di fatto abbia potuto godere del termine di comparizione per predisporre compiutamente le proprie difese, non corrisponda alla “ratio” della norma fissare “una nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini”, ben potendo e dovendo viceversa il convenuto svolgere compiutamente le sue difese nella comparsa di costituzione chiedendo la rimessione in termini, ex art. 294 c.p.c., in relazione alle eccezioni, domande e/o istanze istruttorie non proposte prima e rispetto alle quali, ove la citazione non fosse stata affetta da nullità, sarebbe decaduto;
rilevato che nel caso di specie l'atto di citazione è stato notificato alla Schrodgers Italy Sim s.p.a. in data 19.5.2010 o, al più, secondo la tesi della convenuta, il 20.7.2010, e a Sella Life Limited il 29.6.2011; che l'udienza fissata in atto di citazione è stata poi spostata, in seguito al trasferimento del giudice originario e al congelamento del relativo ruolo a decorrere dall'1.7.2010, dal nuovo giudice designato, su istanza di parte attrice, al 26.10.10 – sì che potrebbe tra l'altro ritenersi questa l'udienza rispetto alla quale calcolare i termini di comparizione – istanza regolarmente notificata alle convenute nel termine fissato dal giudice; che i convenuti non si sono costituiti tempestivamente, cioè entro la predetta udienza, ma solo nel corso del processo e precisamente il 15.12.2010

✓

Schoders e il 3.3.2011 Sella Limited e, quindi, dopo più di cinque mesi l'avvenuta notifica dell'atto di citazione la prima e dopo quasi sette mesi la seconda, termini pertanto certamente sufficienti ad apprestare le proprie difese con eventuale richiesta di rimessione in termini per le decadenze già verificatesi;

ritenuto pertanto che i dedotti vizi di nullità dell'atto di citazione, da intendersi sanati per quanto sopraddetto, non possono incidere sulla validità e quindi travolgere l'ordinanza ingiunzione in contestazione, essendo soltanto consentita la richiesta revoca per motivi di merito;

ritenuto peraltro "prima facie" infondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva/passiva sollevate da Schoders Italy Sim s.p.a., così come quelle avanzate da Sella Life Limited anche in relazione al preteso difetto di giurisdizione ;

rilevato infatti che tali eccezioni non sembrano affatto scalfire il "fumus" in ordine alla fondatezza della domanda di nullità del contratto di assicurazione sulla vita " Sella Personal Life" sottoscritto dall'attore oggetto di causa per i motivi già evidenziati nell'ordinanza impugnata, e che vanno qui interamente confermati, posto da un lato la totale irrilevanza del doc. 4 prodotto da parte Sella (doc. già considerato da questo giudice in quanto allegato sub doc. 2 di parte attrice) e dell'affermazione, del tutto contraria a quanto in realtà ritenuto e presupposto da questo Tribunale, di cui all'ultimo capoverso di pag 8 della memoria difensiva depositata dalla predetta società, e dall'altro l'indubbia disponibilità delle somme versate dal Puggina da parte di Schoders per i relativi investimenti quale gestore del fondo assicurativo in contestazione, somme che pertanto verrebbe a detenere "sine titulo";

ritenuto, quanto all'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., che la stessa non può essere accolta in mancanza dei necessari presupposti, così come l'analoga richiesta di imposizione all'attore di una cauzione;

ritenuto infatti che il "periculum" nel ritardo va ravvisato, giova ribadirlo, proprio nel comportamento tenuto dalle convenute anche in questa sede, le quali nulla hanno ancora restituito all'attore nonostante il riscatto del contratto legittimamente esercitato in data 14.11.2009 ex artt. 11 e 14 delle condizioni contrattuali;

ritenuta, nel merito, la causa matura per la decisione

P.Q.M.

rigetta l'istanza di revoca, ex art. 177 c.p.c., e/o di sospensione, ex art. 649 c.p.c., dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa il 20/23.11.2010 ;

fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28/5/12 ore 9

Si comunichi

Padova, li 4.6.2011

Il G.I.

Gautrelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
~~6 GIU. 2011~~ 4 GIU. 2011
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Santina Conti